


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

SOMMARIO

**LEGGE REGIONALE 6 Giugno 2014 N. 12**

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate).

pag. 2

**LEGGE REGIONALE 6 Giugno 2014 N. 13**

Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio.

pag. 5

- b) promuove la formazione e l'aggiornamento dei responsabili tecnici dei comuni e delle province competenti all'esercizio rispettivamente delle funzioni delegate in materia di paesaggio ai sensi dell'articolo 9 e delle funzioni di vigilanza e di controllo, in via sostitutiva, di cui all'articolo 13 nonché degli esperti in materia di paesaggio, inseriti nell'Albo regionale di cui all'articolo 7. La formazione avviene attraverso l'indizione da parte della Regione, con la collaborazione degli ordini rappresentativi delle categorie professionali ammesse a far parte dell'Albo regionale di cui all'articolo 7, di conferenze di aggiornamento, almeno a cadenza annuale. A tali conferenze sono tenuti a partecipare i soggetti sopraindicati.

#### Articolo 4

#### (Commissione regionale per la formulazione di proposte concernenti i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico)

1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice è nominata, con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, la Commissione regionale avente la seguente composizione:
  - a) il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - b) il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o suo delegato;
  - c) il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;
  - d) il Soprintendente per i Beni archeologici della Liguria, o suo delegato;
  - e) il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
  - f) un esperto in materia di tutela del paesaggio designato dall'Università degli Studi di Genova;
  - g) un esperto in materia di tutela del paesaggio designato dalla Federazione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Liguria;
  - h) un rappresentante delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, nominato dal Presidente della Regione su terne presentate dalle medesime associazioni;
  - i) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.
2. La Commissione regionale resta in carica cinque anni e ha sede presso la Regione Liguria. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le determinazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle relative sedute possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, il Sindaco competente per territorio o suo delegato, nonché esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna per la natura dei beni e delle località da tutelare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione regionale.
4. La Commissione regionale, su iniziativa della Regione ovvero su istanza presentata dal Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria o su proposta del Comune o dei comuni interessati, formula proposte per:
  - a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 138 e 140 del Codice, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli immobili od ambiti individuati ed i relativi interventi di valorizzazione;
  - b) la verifica e l'aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico nei casi in cui siano venute a mancare ovvero siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene;
  - c) l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico a norma dell'articolo 141 bis del Codice.
5. La Commissione regionale può, su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, esprimere parere anche sulle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale di cui all'articolo 141 bis del Codice.

6. Il procedimento per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico e per le verifiche e aggiornamenti delle stesse proposte dalla Commissione regionale è disciplinato agli articoli 138 e seguenti del Codice.
7. Le specifiche prescrizioni, misure e criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141 bis del Codice integrano la disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio contenuta nel vigente PTCP e, successivamente, nel PTR.
8. Il parere di cui all'articolo 138, comma 3, del Codice è espresso dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione regionale da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

#### **Articolo 5**

##### **(Provvedimenti della Regione di inibizione o sospensione dei lavori)**

1. La Regione, in vista della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all'articolo 4, comma 4, anche su segnalazione del Comune, della Provincia o di altra pubblica Amministrazione, a norma dell'articolo 150 del Codice, può diffidare dall'eseguire i lavori in grado di pregiudicare il bene e ordinare la sospensione dei lavori già iniziati.
2. Tali provvedimenti si intendono decaduti di diritto se entro il termine di novanta giorni dalla loro notifica non sia stata effettuata la pubblicazione nell'Albo pretorio e nel sito informatico della Regione e del Comune interessato della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all'articolo 4, comma 4, oppure la stessa non sia stata comunicata agli interessati a norma dell'articolo 139, comma 3, del Codice.
3. I provvedimenti cautelari di cui al comma 1, nonché gli atti indicati al comma 2, sono comunicati anche al Comune ed alla Provincia interessati.

#### **Articolo 6**

##### **(Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza della Regione)**

1. La Regione rilascia l'autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice, per la realizzazione degli interventi di seguito individuati:
  - a) opere pubbliche statali e di interesse statale, ivi comprese le opere infrastrutturali strategiche, le opere pubbliche regionali e degli enti territoriali di livello sovra comunale, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro o risanamento conservativo;
  - b) interventi urbanistico-edilizi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale e regionale, individuati negli allegati 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) interventi urbanistico-edilizi soggetti ad approvazione regionale in base al vigente PTCP e, successivamente, al PTR o ad altri Piani Territoriali di Coordinamento Regionali (PTCR), oppure in base ai vigenti Piani Urbanistici Comunali (PUC), nonché gli interventi urbanistico-edilizi soggetti ad approvazione regionale in base a leggi speciali o di settore con esclusione, in ogni caso, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro o risanamento conservativo;
  - d) interventi urbanistico-edilizi di natura privata all'interno dei porti commerciali di Savona, Genova, La Spezia e Imperia aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, di sostituzioni edilizie, di ampliamenti delle volumetrie esistenti o di ristrutturazioni edilizie ove comportino alterazione dell'aspetto esteriore dei fabbricati, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, nonché di esecuzione di volumi tecnici o di impianti tecnologici funzionali all'esercizio di attività già insediate;
  - e) interventi aventi ad oggetto le attività di cava o di miniera e le opere connesse al loro esercizio;
  - f) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, di sostituzioni edilizie, di ampliamenti delle volumetrie esistenti o di ristrutturazioni edilizie ove comportino alterazione dell'aspetto esteriore dei fabbricati, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, nonché degli interventi di esecuzione di volumi tecnici o di impianti tecnologici fun-